



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02911 DEL DEPUTATO DEVIS DORI (res. n. 302 del 3 giugno 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto si chiede di esprimersi in merito all'eventuale adozione di iniziative tese ad estendere anche ai procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita la facoltà, per la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale ha sede, per il caso della mediazione, l'organismo competente e, per il caso della negoziazione assistita, il tribunale che sarebbe competente a conoscere la controversia.

In proposito, valga premettere che in base alla novella introdotta con la riforma di cui al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato sia nell'ambito del procedimento di mediazione che in quello del procedimento di negoziazione assistita, sebbene – si intende – nei soli casi in cui il preventivo esperimento di detti procedimenti sia posto come condizione di procedibilità della domanda e solo laddove essi si chiudano con il raggiungimento dell'accordo di conciliazione.

Tuttavia, allo stato chi è ammesso al beneficio può nominare un difensore scelto tra i soli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente o, per il caso della negoziazione assistita, del luogo dove a sede il tribunale

che sarebbe competente a conoscere la controversia; ciò, nonostante la disciplina generale in tema di spese di giustizia dettata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, preveda che, in caso di introduzione del procedimento giudiziale, la parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio possa nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice competente a conoscere la controversia.

Ebbene, questo Dicastero si è già attivato per porre rimedio al disallineamento normativo appena descritto. Si sta, infatti, lavorando ad un correttivo che preveda l'estensione pure alle procedure stragiudiziali in discussione della facoltà, per la parte ammessa al beneficio, di nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale ha sede l'organismo competente ovvero il tribunale che sarebbe competente a conoscere la controversia e, dunque, salvaguardando a tutto tondo il rapporto fiduciario tra difensore ed assistito.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)